

ROSSS S.p.A.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento sarà applicato nel momento e per il periodo in cui le azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni eventualmente esistenti di Rosss S.p.A. dovessero essere negoziate su un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e disciplinerà lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria.
2. Il presente regolamento mantiene la sua validità sino a quando non verrà modificato o sostituito con delibera dell'assemblea ordinaria. Ciascuna assemblea, peraltro, prima dell'inizio dei lavori, può deliberare di non prestare osservanza in tutto o in parte alle disposizioni del presente regolamento, con efficacia circoscritta a quella specifica assemblea.
3. Per quanto non espressamente previsto si intendono qui richiamate le norme di legge e dello Statuto Sociale riguardanti l'assemblea della Società.

Capo II

COSTITUZIONE

Articolo 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Il diritto di intervento nell'assemblea è disciplinato dalla norme di legge, dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.
2. Possono partecipare all'assemblea, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del gruppo e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla Società in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati, rappresentanti della società di revisione, che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea. Essi, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'assemblea muniti di apposito tesserino e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.
4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno mezz'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari. I titolari di diritto di voto che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a far registrare la propria uscita dal personale incaricato posto agli ingressi.

3. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

4. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

5. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e simili, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 4 - Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo Statuto.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario. Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono assunte da un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

4. Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.

5. Il Presidente, per il servizio d'ordine, si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.

6. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in assemblea.

7. Il Presidente comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, di quelli intervenuti per rappresentanza e di quelli intervenuti per delega. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, decorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Capo III

DISCUSSIONE

Articolo 5 - Ordine del giorno

1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 6 - Interventi e repliche

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e ai soci che l'abbiano richiesta ai sensi del presente articolo.

2. I soci legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni. La richiesta può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente non abbia aperto la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

3. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi, nonché può stabilire modalità di richiesta di intervento diverse da quelle previste al precedente comma 2.

4. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte delle Società.

5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

6. Su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento possono intervenire nella discussione i membri del consiglio di amministrazione, i Sindaci nonché coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

7. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte delle Società, predetermina la durata degli interventi, che in ogni caso non potranno essere superiori a cinque minuti, e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

8. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

9. Gli interventi, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., sono riassunti nel verbale a seguito di specifica richiesta dei soci intervenuti.

Articolo 7 - Sospensione dei lavori

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo non superiore a due ore, motivando la decisione.

Articolo 8 - Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Capo IV

VOTAZIONE

Articolo 9 - Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea i soci che fossero stati esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 - Votazione

1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.

2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

3. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato.

Capo V

CHIUSURA

Articolo 11 - Chiusura dei lavori

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e dello Statuto Sociale.